Decreto «Cura Italia» - art. 55
«Trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA)»

STUDIO SIGNORI

Aprile 2020

Trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA)

L'articolo 55 prevede che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti in sofferenza di natura commerciale e finanziaria vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti:

- > perdite fiscali pregresse non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
- > importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (eccedenze ACE) non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

La norma è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica; la misura agevolativa consente cioè alle imprese che cedono crediti scaduti da oltre 90 giorni di monetizzare le imposte anticipate teoriche riferite a perdite fiscali e deduzioni Ace. La cessione dei crediti è una mera condizione per attuare la conversione, ma nulla ha a che vedere con le posizioni fiscali che generano le DTA convertibili (salvo stabilirne un tetto massimo). Le perdite fiscali e l'Ace, sono deduzioni maturate a priori ed indipendentemente dalla cessione, la quale potrà produrre, o meno, ulteriori perdite fiscalmente deducibili.

Ai fini dell'articolo in esame, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Inoltre, il comma 1 determina la quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.



Trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA)

In presenza, entro il 31 dicembre 2020, di cessione di crediti in sofferenza (pro soluto oppure pro solvendo), l'impresa cedente, qualora sia titolare di perdite fiscali e/o eccedenze di Ace ancora non dedotte e riportate a nuovo, può scegliere se convertire da subito il risparmio fiscale da essi potenzialmente derivante (24% del loro ammontare) in crediti di imposta, oppure se mantenerle e dedurle dagli imponibili futuri.

Come indicato, la conversione è consentita per un imponibile non superiore al 20% del valore nominale del credito ceduto; è irrilevante a questi fini il prezzo di cessione (ove esso sia inferiore di almeno il 20% al valore nominale dei crediti ceduti). La DTA trasformabile (anche se non iscritta in bilancio, ad esempio per non superamento del *probability test*) sarà a sua volta pari al 24% dell'imponibile (per società con aliquota l'es ordinaria) calcolato entro il limite del 20%. Ai fini di determinare le DTA riferite alle perdite fiscali non si tiene conto del limite previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 Tuir (non si applica la regola con la quale si prevede che per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile, anziché nei limiti dell'ottanta per cento del reddito imponibile, per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti).

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016 (l'opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti) ed il pagamento del canone annuo (corrispondente all'1,5% della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate nel medesimo arco temporale nel quale sono maturate le DTA) In merito si è in attesa di maggiori chiarimenti.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti anche se non è chiaro come il contribuente possa comunicare, già a quel momento, la scelta di convertire le DTA in credito di imposta. Neppure è chiaro se la conversione sia limitata ai crediti ceduti dall'entrata in vigore del DI o già dal 1° gennaio scorso. A decorrere dalla data di cessione dei crediti. si verificano alcuni effetti, che derogano alle regole ordinarie di determinazione dell'imponibile. In particolare per il cedente:

- > non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 Tuir;
- > non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo (eccedenze ACE), relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

Qualora le posizioni che generano DTA siano superiori all'importo convertibile, l'impresa sarà libera di scegliere a quale delle due imputare la conversione (solo perdite, solo Ace, in parte perdite e in parte Ace).



Trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate (DTA)

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono, già dalla data della cessione:

- > essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
- > essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- > essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano,

- > alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza;
- > alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.



STUDIO SIGNORI PROFESSIONISTI ASSOCIATI



LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10 – 00196 ROMA TEL +39 06.32.85.21 FAX +39 06.32.85.23.51 VIA LARGA 19 – 20123 MILANO TEL +39 02. 58.31.69.18 FAX +39 02.58.43.85.05 P. IVA 06449701009

studiosignori@studiosignori.com - www.studiosignori.it

